



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. N° 357

Reg. n. 26

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO 'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTA TASSE SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2014 (T.A.S.I.).

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 10,05 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE, in SESSIONE straordinaria--, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MURO Domenico Alberto	P
MASILOTTI Maria Vita Angela	P
SARANGELO Annunziata	P
COLUCCI Francesco	P
CORVAGLIA Vincenzo	P
CIANCI Francesco	A
CARNEVALE Michele Massimo	A

ASSEGNATI N° 7	PRESENTI N° 5
IN CARICA N° 7	ASSENTI N° 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 01/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..

CASTELGRANDE, 01/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- x dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**
- decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**

Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

Il Sindaco riferisce al Consiglio.

Evidenzia come certamente l'Amministrazione in carica avrebbe gradito non gravare economicamente i cittadini con la tassazione che ora va a disporsi, ma tanto non è stato possibile dovendosi far fronte alla gestione "allegra" delle amministrazioni precedenti.

Il consuntivo del Comune di Castelgrande è stato chiuso per anni "mantenendo" i residui attivi riferiti alle entrate del taglio boschivo fin quando, la Corte dei Conti non ne ha preteso l'eliminazione, mancando i titoli giuridici che potessero giustificare la conservazione. Questo ha costretto a chiudere il conto consuntivo 2013 con un disavanzo di 240.000,00 euro, che è una somma enorme per un piccolo Comune come Castelgrande. Ebbene, si è ora impegnati a ripianare questo disavanzo in tre anni. Da tanto consegue l'imprescindibilità della TASI per la quale sono fissate le seguenti aliquote:

- 2,5 per mille prima abitazione;
- 2 per mille ogni altra unità immobiliare.

Puntualizza che a fronte della previsione della tassazione in questione si è disposta la riduzione dell'IMU di 2 punti sulle unità immobiliari diverse dalla prima casa. Evidenzia, quindi, gli errori materiali intercorsi nella stesura della deliberazione di G.C. n. 22/2014, che costringono al presente adempimento.

INVITA i presenti al voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
- il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. 18.07.2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014, con il quale è stata ulteriormente differita al 30.09.2014, la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali di cui all'art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) includente la normativa riferita al Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

CONSIDERATO che:

- la T.A.S.I. è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste per legge;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili sopra richiamati e, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento comunale IUC includente la disciplina della TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

ATTESO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 dell'11.08.2014 si è disposto di proporre al Consiglio comunale la seguente tassazione dell'imposta in argomento:
 - del 2,50 per mille, senza alcuna detrazione, per abitazione principale e relative pertinenze;
 - del 2 per mille, senza alcuna detrazione, per gli altri fabbricati e le aree edificabili e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che, con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 28.08.2014, si è deliberato a riguardo;

DATO ATTO che la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.08.2014:

1. fa specifico riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 85/2014;
2. riporta la relazione del Sindaco nella quale si puntualizza l'intenzione di applicare :
 - T.A.S.I. prima abitazione – tassazione 2,5 per mille;
 - T.A.S.I. altre unità – tassazione 2 per mille;
3. che, nonostante quanto detto, il deliberato in questione reca un errore materiale non riportando la voce della seconda abitazione per la quale si è deciso per una tassazione al 2,00 per mille, rientrando essa nelle altre unità;
4. che ulteriore errore materiale è riferito alla quantificazione nel 2,00 per mille dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali detta tassazione non può superare l'1,00 per mille, giusta il combinato disposto dei commi 678 e 676 dell'art. 1 L. 147/2013, puntualmente riportati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2013;
5. che lo stesso deliberato reca, al contempo, un errore sostanziale, ma comunque scaturente da mero difetto di calcolo, là dove mantiene anche per la prima casa – categorie catastali A/1, A/8 e A/9, una aliquota al 2,5 per mille, determinando, per l'effetto, una tassazione complessiva per le

stesse superiore a quella massima consentita, errore che però non rileva ai fini dell'entrata, essendosi accertato presso l'Ufficio Tributi la mancanza di immobili di detta tipologia;

RITENUTO intervenire:

- in rettifica degli errori materiali prodottisi;
- in modifica della parte del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2014 riferita alla prima casa, Categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO, pertanto, che la tassazione da applicarsi nel Comune di Castelgrande, per l'anno 2014, a titolo di T.A.S.I., risulta essere:

1	Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,00 per mille
4	Unità immobiliare diversa dall'abitazione principale	2,00 per mille
5	Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	2,00 per mille
6	Aree fabbricabili	2,00 per mille
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

TENUTO CONTO che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00 per mille	7,60 per mille	9,60 per mille	10,6 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	2,5 per mille	esente	2,50 per mille	6,00 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,00 per mille	5,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	2,00 per mille	7,60 per mille	9,60 per mille	10,6 per mille
Aree fabbricabili	2,00 per mille	7,60 per mille	9,60 per mille	10,6 per mille

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO l'art.1 comma 688 della legge 147/2013 come modificato dal D.L. 66/2014 conv.in legge 89/2014 a norma del quale "omississ.... i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato

invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014...”

RIBADITO che nel caso del presente provvedimento si rettificano errori materiali senza che vengano modificate le determinazioni originariamente adottate e, per tempo, comunicate;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti , acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo che si allega;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

ACQUISITA la consulenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, c. 4,a, del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, qui, da intendersi richiamata e trascritta;
- 2) **Di rettificare** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.8.2014, limitatamente agli errori materiali intercorsi, inserendo nel prospetto dalla stessa previsto la tassazione (T.A.S.I.) per unità abitativa diversa dall’abitazione principale e modificando l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come di seguito:

	Unità immobiliare diversa dall’abitazione principale e relative pertinenze.	2,00 per mille
	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	1,00 per mille

- 3) **Di modificare** la detta deliberazione di Consiglio n. 22 del 28.08.2014, prevedendo come di seguito la tassazione T.A.S.I. per le prime abitazioni appartenenti alle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9).	1,00 per mille
--	---	----------------

- 4) **Di precisare** che detta ultima modifica è influente per le entrate prescritte come conseguenti al detto tributo non figurando, in territorio comunale, sulla base degli accertamenti effettuati presso l’ufficio tributi, immobili rientranti in dette ultime categorie;
- 5) **Di disporre**, pertanto, per effetto di quanto innanzi, di approvare, nel Comune di Castelgrande, per l’anno 2014, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

1	Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,00 per mille
4	Unità immobiliare diversa dall'abitazione principale	2,00 per mille
5	Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	2,00 per mille
6	Aree fabbricabili	2,00 per mille
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

6) **Di dare atto** che non sono state introdotte detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014;

7) **Di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, incaricandone il Responsabile del servizio finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In conseguenza dell'urgenza nel prosieguo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IL RESP. DEL SERVIZIO

Parere Favorevole

Data: 22/09/2014

F.to Daniele NARDIELLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE IL RESP. DEL SERVIZIO

Parere Favorevole

Data: 22/09/2014

F.to Daniele Nardiello

PER LA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IL SEGRETARIO COM.LE

Parere Favorevole

Data: 22/09/2014

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE